



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 06/04/2006

Bollettino regionale

COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (Foggia)

Avviso di gara lavori consolidamento idrogeologico.

TITOLO PRIMO

INDICAZIONI

DI CUI ALL'ALLEGATO "L"

AL REGOLAMENTO

(D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

1. Stazione appaltante: Comune di Castelnuovo della Daunia, Piazza Municipio, n. 1 - C.a.p. 71034 - telefono 0881/511217, telefax 0881/511221.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi degli articoli 69, 70, 71, 72, 73, primo comma, lettera c), 76 e 77, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, in quanto applicabili, e dell'articolo 21, commi 1 e 1-bis, legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.

3. Luogo, descrizione, natura ed importo dei lavori, oneri per la sicurezza, forma del contratto:

3.1. luogo di esecuzione: "Via Ripa Cavallina" Comune di Castelnuovo della Daunia (provincia di Foggia);

3.2. descrizione: Consolidamento dissesto idrogeologico;

3.3 categoria prevalente: Opere Strutturali Speciali - "OS 21"; classifica II<sup>a</sup>;

3.4 importo dell'appalto:

a. esecuzione dei lavori (base di gara) Euro 535.000,00

b. oneri per la sicurezza Euro 25.000,00

a+b Importo complessivo dell'appalto: Euro 560.000,00

3.5. gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza indicati al punto 3.4, lettera b), non sono soggetti a ribasso;

3.6. Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

---

Lavorazione Categoria Importo

---

Opere strutturali

Speciali OS21 Prevalente E 535.000,00

---

3.7. ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria prevalente "OS 21" di cui al punto 3.6, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55, gli stessi sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei necessari requisiti.

3.8. modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge n. 109 del 1994, dell'articolo 326, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, e degli articoli 45, comma 6, e 159, del D.P.R. n. 554 del 1999;

4. Termine per l'esecuzione dei lavori: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

5. Disponibilità degli atti: il disciplinare e gli atti di gara, gli elaborati grafici, il capitolato speciale di appalto e tutti gli atti che compongono il progetto esecutivo, compreso il computo metrico, sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico della stazione appaltante, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 escluso il sabato. Gli atti di gara sono altresì disponibili sul sito Internet <http://www.regione.puglia.it>.

6. Termine, indirizzo, modalità di presentazione delle offerte, data di inizio della gara:

6.1. termine: le offerte devono essere presentate inderogabilmente e a pena di esclusione entro le ore 12,00 del giorno 02 maggio 2006;

6.2 indirizzo: le offerte devono essere indirizzate alla stazione appaltante, all'indirizzo di cui al numero I;

6.3. modalità: le offerte devono essere presentate a mezzo raccomandata postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano all'ufficio protocollo della stazione appaltante che rilascerà ricevuta;

6.4. esame delle offerte: seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 03 maggio 2006; presso l'ufficio Tecnico della stazione appaltante;

6.5. l'offerta e tutta la documentazione vanno redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata nella stessa lingua;

6.6. l'offerta, in bollo e debitamente sottoscritta, è redatta con le modalità di cui al successivo numero 13;

6.7. l'offerta deve essere inserita in apposita busta, la quale deve recare all'esterno l'indicazione del concorrente, del lavoro per il quale è presentata l'offerta e la data prevista per l'inizio delle operazioni di gara;

6.8. la busta dell'offerta, unitamente alla documentazione di cui al Titolo secondo, devono essere inserite in apposito plico di invio il quale deve recare all'esterno l' intestazione del mittente con il relativo indirizzo e numero di fax, le indicazioni relative all'oggetto dei lavori posti in gara nonché il giorno dell'espletamento della medesima;

6.9. i lembi di chiusura del plico di invio e della busta interna dell'offerta devono essere incollati, sigillati con ceralacca e ciascuno recante una controfirma o una sigla autografa, anche se non leggibile; per lembi di chiusura del plico e della busta dell'offerta sui quali è obbligatoria l'apposizione della ceralacca e la controfirma o sigla, si intendono quelli chiusi manualmente dopo l'introduzione del contenuto e non quelli chiusi meccanicamente in sede di fabbricazione.

7. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo numero 10, ovvero soggetti muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994, e, in particolare

8.1. all'offerta è allegata una cauzione provvisoria per Euro 11.200 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita, in alternativa:

a) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico presso la tesoreria della stazione appaltante Banca CREDEM , Agenzia di Casalvecchio di Puglia;

b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgvo 1.9.1993 n. 385, e, in particolare, con autentica notarile della firma del soggetto autorizzato al rilascio ovvero dell'agente che l'ha sottoscritta e con validità per almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancanza della suddetta autentica notarile, il periodo di validità inferiore a 180 giorni, la mancanza di riferimento al beneficio della preventiva escussione e della sua operatività entro 15 giorni costituiscono motivi di esclusione;

8.2. la cauzione provvisoria deve essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata da un istituto bancario o di compagnia di assicurazione, o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgvo 1.9.1993 n. 385, contenente l'impegno a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, a pena di esclusione, qualunque sia la forma della cauzione provvisoria;

8.3. la stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, commi 2 e 2-bis, della legge n. 109 del 1994;

8.4. all'aggiudicatario è richiesta un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto a lordo dell'IVA e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00;

8.5. gli importi della cauzione provvisoria di cui al punto 8.1 e della garanzia fideiussoria di cui al punto

8.3 sono ridotti al 50% per i concorrenti che dichiarino o dimostrino il possesso della certificazione di qualità di cui alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 o elementi correlati dello stesso sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 1-quater, lettera a), legge n. 109 del 1994, purché tali certificazioni o dichiarazioni siano coerenti con la categoria prevalente dei lavori.

9. Finanziamento dei lavori e modalità di pagamento:

9.1. i lavori sono finanziati con fondi della Difesa del suolo - Delibera di Giunta Regionale n.261 del 07.03.2005

9.2. i pagamenti avvengono con le modalità previste dall'articolo 29 del capitolato speciale d'appalto - parte prima - mediante stati di avanzamento al raggiungimento di un importo a credito netto, comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza e con ritenuta di garanzia dello 0,50% pari ad un importo netto non inferiore ad Euro 80.000,00 (ottantamila);

9.3. trova applicazione l'articolo 26, comma 1, della legge n. 109 del 1994;

9.4. è esclusa ogni revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

10. Soggetti ammessi alla gara: ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 109 del 1994, imprese singole, riunite o consorziate o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge n. 109 del 1994 e degli articoli 93 e seguenti del D.P.R. n. 554 del 1999, concorrenti con sede in altri stati dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34 del 2000.

11. Requisiti dei concorrenti:

11.1. di ordine generale: come previsti nel Titolo secondo, numero 1, del presente bando;

11.2. di ordine speciale o capacità di carattere economico e tecnico: come previsti nel Titolo secondo, numero 2, del bando, in conformità all'articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000.

12. Termini per la validità dell'offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di inizio dell'esperimento della gara.

13. Criterio di aggiudicazione:

13.1. offerta del prezzo più basso espresso mediante indicazione del ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara; il ribasso è indicato in cifre ed in lettere, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale più vantaggioso per la stazione appaltante.

13.2. qualora risultino migliori due offerte uguali si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;

13.3. non sono ammesse offerte pari all'importo a base d'appalto od offerte in aumento rispetto allo stesso importo;

13.4. si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

13.5. sono considerate anomale le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media; si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte considerate anomale, purché in presenza di almeno cinque offerte valide, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 -bis, primo, quarto e quinto periodo, legge n. 109 del 1994; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede all'esclusione automatica ma la stazione appaltante ha la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

13.6. importo a base di gara e ribasso, sia per quanto previsto negli atti di gara che nell'offerta del concorrente, non riguardano mai gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5 del presente bando.

13.7. il calcolo dell'anomalia è effettuato utilizzando esclusivamente le percentuali di ribasso; le medie sono calcolate fino alla terza cifra arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; in ogni caso non sono considerati gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5 del presente bando;

14. Varianti: non sono ammesse offerte parziali o in variante.

15. Altre informazioni:

a) non ammessi soggetti privi dei requisiti di cui al Titolo Secondo, numero 1, del bando, e alla legge n. 68 del 1999;

b) non ammessi soggetti fra di loro in situazione di controllo che abbiano presentato offerte concorrenti ovvero concorrenti che intendano partecipare in forma singola e in forma associata ovvero associati in più raggruppamenti;

c) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro;

d) gli eventuali subappalti sono disciplinati dalle norme vigenti, con particolare riguardo all'articolo 18 della legge n. 55 del 1990;

e) l'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio della direzione dei lavori;

f) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994;

g) tutti gli importi citati negli atti di gara si intendono I.V.A. esclusa;

h) tutti i pagamenti sono fatti in Euro.

16. Pubblicazione: il presente bando non è soggetto alla pubblicità comunitaria.

## TITOLO SECONDO

### REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE,

### DOCUMENTAZIONE

### DA INSERIRE NEL PLICO.

1. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale e alle cause di esclusione dalla gara: una dichiarazione o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente o, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente:

1.1. dichiara l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 75 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999, come integrato dal D.P.R. n. 412 del 2000, indicandole specificatamente, come di seguito elencate:

- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al numero 4, punto 4.2, non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
- c) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al numero 4, punto 4.2, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la dichiarazione deve essere fatta anche per i soggetti di cui al numero 4, punto 4.2, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, se del caso, integrata dalla dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e fatta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
- g) che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

1.2. dichiara l'iscrizione alla C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività;

1.3. dichiara di non essere sottoposto alle misure interdittive della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione o all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231 del 2001;

1.4. dichiara che alla gara non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, quale controllata o controllante, rispetto all'impresa concorrente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 -bis, della legge n. 109 del 1994; ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999:

- a) nel caso l'impresa abbia meno di 15 dipendenti: dichiara il numero complessivo dei dipendenti;
- b) nel caso l'impresa abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000: dichiara il numero complessivo dei dipendenti e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;
- c) nel caso l'impresa abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n. 68 del 1999;

1.6. ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, per le imprese di cui al precedente punto 1.5, lettera c) (imprese con almeno 15 dipendenti che abbiano effettuato almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero imprese con più di 35 dipendenti), deve essere allegata apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti in data non anteriore a sei mesi, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge n. 68 del 1999, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., attestante l'osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 68/99 in materia di impiego di personale dipendente disabile. La mancata produzione della certificazione o della dichiarazione sostitutiva suindicate comporta l'automatica esclusione dal procedimento di gara in questione.

1.7 dichiara di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ovvero di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso.

2. Documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di carattere economico e tecnico:

attestazione in originale rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; sono fatte salve le norme relative alle associazioni temporanee di imprese e consorzi.

3. Altre dichiarazioni e documentazioni da inserire nel plico:

3.1. cauzione provvisoria di cui al Titolo primo, numero 8, punti 8.1 e 8.2; accompagnata dalla dichiarazione o dalla certificazione di possesso del sistema di qualità di cui alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 o di elementi correlati dello stesso, ai sensi del Titolo primo, punto 8.5, in caso di cauzione ridotta.

3.2. dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999;

3.3. eventuale dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni, si intendono subappaltare o concedere in cottimo;

3.4 qualora il concorrente sia un consorzio l'indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; qualora il concorrente sia un consorzio o un'associazione temporanea di imprese: atto di impegno a conferire mandato irrevocabile ovvero atto di costituzione ai sensi del Titolo terzo, numeri 1, 2 e 3, con indicazione, a pena di esclusione, delle quote di partecipazione di ciascuna impresa all'esecuzione dei lavori.

3.5 Attestazione di avvenuto versamento di Euro 50 (cinquanta) all' Autorità effettuato su c/c/p n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Roma - contabilità speciale 1943 -

causale: tassa di partecipazione asta pubblica.

#### 4. Disposizioni sulle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti:

4.1. le dichiarazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente capo sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera con sottoscrizione autenticata ovvero, in alternativa, allegando fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; esse devono riguardare specificatamente, a pena di esclusione, i singoli punti indicati; possono essere verificate dalla stazione appaltante in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova e, in caso di dichiarazione non veritiera, comportano l'esclusione del concorrente e le sanzioni penali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

4.2. le dichiarazioni di cui al punto 1.1, lettera b) e lettera c), anche cumulativamente, devono essere presentate:

- a) dal titolare per le imprese individuali,
- b) da tutti i soci ovvero da tutti i soci accomandatari per le società di persone,
- c) da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali e i consorzi,
- d) in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati,
- e) dal procuratore o dall'istitutore qualora la richiesta o l'offerta siano presentate da uno di questi;

4.3. in caso di associazioni temporanee, consorzi di concorrenti o G.E.I.E, le dichiarazioni di cui al presente titolo, numeri 1 e 2, devono essere presentate e sottoscritte da ciascuna impresa associata o consorziata in relazione al proprio grado di partecipazione e, per quanto riguarda le dichiarazioni di cui al punto 4.2, con riferimento ai soggetti ivi indicati e appartenenti a ciascuna impresa associata o consorziata;

4.4. le dichiarazioni di cui al presente titolo sono redatte preferibilmente in conformità ai modelli disponibili presso la stazione appaltante.

#### 5. Verifica e comprova dei requisiti di ordine speciale di carattere economico e tecnico:

5.1. i requisiti di cui al numero 2 devono essere comprovati:

- a) da parte dei concorrenti sorteggiati pubblicamente prima dell'apertura delle buste delle offerte, in numero pari al dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) dei concorrenti ammessi;
- b) da parte dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria nel caso l'aggiudicatario o il concorrente che segue in graduatoria non siano stati sorteggiati in precedenza;

5.2. gli stessi requisiti di cui al numero 2, devono essere comprovati entro il termine perentorio prescritto con richiesta fattane dalla stazione appaltante, non inferiore a 10 giorni dalla data della richiesta; è pertanto necessario che ogni concorrente predisponga la relativa documentazione per la eventuale presentazione nei casi di sorteggio, aggiudicazione o classificazione in seconda posizione nella graduatoria; non sono ammesse proroghe o eccezioni motivate dalla difficoltà o dai ritardi nel reperimento della documentazione ancorché imputabili alla complessità dei relativi adempimenti; qualora la documentazione non pervenga entro il termine perentorio prescritto, non sia idonea o non confermi quanto dichiarato, il concorrente è escluso e la stazione appaltante, fatti salvi i diversi provvedimenti, incamera la cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, legge n. 109 del 1994;

5.3. non si procede a verifica per i soggetti in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da

una S.O.A.

## CAPO 2

Documentazione a comprova  
dei requisiti di ordine speciale  
(concorrenti sorteggiati  
e primi due classificati).

1. La documentazione da trasmettere alla stazione appaltante, a comprova dei requisiti, è costituita come segue:

1.1. per tutti i soggetti:

a) da un elenco dei lavori eseguiti dall'impresa concorrente nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copie dei documenti di identità dello stesso); i lavori devono appartenere ad almeno una delle categorie di cui al Titolo 2° capo 1°, punto 2.1 del bando di gara; in alternativa, per i soggetti aventi sede negli Stati aderenti all'Unione Europea, certificati attestanti l'iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia;

b) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, corredato da certificati di esecuzione dei lavori (oppure fotocopie sottoscritte dal rappresentante legale ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono appartenere ad almeno una delle categorie di cui al Titolo 2° capo 1°, punto 2.1 del presente bando di gara; tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa documentare l'esecuzione diretta tramite l'elenco di cui alla lettera a);

c) i certificati di cui alle lettere a) e b), in originale o copia autenticata, devono essere redatti secondo il modello di cui all'allegato 1 al D.M. Lavori Pubblici 9.3.1989 n. 172 ovvero all'allegato D al D.P.R. n. 34 del 2000;

1.2. per le società di capitali e le società cooperative:

a) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito presso il registro delle imprese, riguardanti gli ultimi cinque anni disponibili antecedenti la data del bando;

b) da un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, che indichi il "numero medio dei dipendenti" e la relativa ripartizione per categoria, nel caso la nota integrativa non riporti questi dati; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la veridicità resa, ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. n. 445 del 2000, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o da un consulente del lavoro, che rilevano i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli percepenti, dal libro matricola;

1.3. per i consorzi di cooperative, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili: dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa ricevuta di presentazione, riguardanti gli ultimi cinque anni disponibili antecedenti la data del bando;

1.4. per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi di cooperative e fra imprese artigiane e i consorzi stabili:

a) dalle copie delle dichiarazioni annuali dei redditi modello 740 ovvero Modello Unico corredate da relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli ultimi cinque anni disponibili antecedenti la data del bando;

b) da un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, relativo alla "consistenza dell'organico" e l'eventuale ripartizione del costo dei dipendenti nelle varie attività svolte dal concorrente, corredato da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dal presidente del collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o da un consulente del lavoro, che rilevano i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli percepenti, dal libro matricola;

1.5. per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c) ed e-bis) della legge n. 109 del 1994 e per le società fra imprese riunite dei quali l'unità concorrente o uno dei soggetti dell'unità concorrente fa parte: dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalla relativa nota di deposito presso il registro delle imprese;

1.6. per tutti i soggetti: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente che indichi l'attrezzatura posseduta, o disponibile.

2. Il costo per il personale dipendente è pari:

2.1. per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: all'importo della voce costo per il personale del conto economico; la ripartizione di tale costo per categoria va fatta in proporzione alla ripartizione del numero medio dei dipendenti per categoria risultante dalla nota integrativa redatta in conformità della articolo 2427 del codice civile, punto 15, ovvero come risultante dal documento sottoscritto dal legale rappresentante relativo al "numero medio dei dipendenti" di cui al punto 1.2, lettera b);

2.2. per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: all'importo della voce "totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali" risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei vari anni; la ripartizione di tale voce per categoria è quella risultante dal documento sottoscritto dal legale rappresentante relativo alla "consistenza dell'organico" di cui al punto 1.4, lettera b).

3. Altre disposizioni in materia di comprova dei requisiti:

3.1. la stazione appaltante può verificare la ripartizione del costo dei dipendenti attraverso la richiesta di copia autenticata del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o Cassa Edile;

3.2. i concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, o di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente nei dodici mesi precedenti la pubblicazione del bando di gara; in tal caso, in sostituzione, i concorrenti devono trasmettere a pena di esclusione una dichiarazione che attesti le suddette condizioni; qualora la documentazione di cui si dichiara il possesso in capo alla stazione appaltante non sia idonea, sia scaduta o sia stata restituita, il possesso dei requisiti si ha come non comprovato.

3.3. Qualora l'aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 -quater, ultimo periodo e nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla determinazione di una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli

elementi economici desumibili dalla nuova media.

## TITOLO TERZO

### ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, CONSORZI E G.E.I.E.

#### 1. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili:

1.1. i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 109 del 1994 devono presentare una dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante;

1.2. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.

#### 2. Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente:

2.1. unitamente alla documentazione deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorzarsi o raggrupparsi, che indichi:

- a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
- c) per le associazioni temporanee, le quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire;

2.2. l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l'impegno di cui al punto 2.1.

2.3. non è ammessa la partecipazione di imprese in associazione temporanea di tipo verticale o misto;

3. Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti: devono presentare la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli elementi di cui al precedente numero 2.

4. Requisiti delle associazioni temporanee, consorzi di concorrenti o G.E.I.E.: i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e tecnica, di cui al Titolo secondo, Capo 1, numero 2, devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati da ciascuna impresa associata o consorzata, in relazione alla propria partecipazione e, in particolare:

4.1. associazioni temporanee di tipo orizzontale e consorzi, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999:

- a) per i concorrenti in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. almeno una impresa deve presentare la predetta attestazione in una delle categorie di cui al Titolo 2° capo 1, punto 2.1. del bando di gara;
- b) per i concorrenti che non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A.

i requisiti devono essere posseduti dalla impresa mandataria o da una consorziata capogruppo nelle misure minime del 40% e per la parte rimanente, fino al 100%, dall'impresa mandante o dalle imprese mandanti, se più di una, ciascuna delle quali deve dichiarare i propri requisiti per almeno il 10%;

4.2. in ogni caso l'impresa mandataria o capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

5. Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi, G.E.I.E.:

5.1. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

5.2. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un'associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara;

5.3. qualora la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata e documentata ai sensi dell'articolo 95, comma 5, del D.P.R. n. 554 del 1999, le imprese mandanti devono sottoscrivere l'offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge n. 109 del 1994;

5.4. le imprese costituenti l'associazione temporanea o il consorzio di concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, nell'atto di impegno o nell'atto di mandato, la quota di partecipazione di ciascuna all'esecuzione dei lavori, fermo restando i limiti di cui all'art. 95, comma 4, del D.P.R. n. 554/99.

#### TITOLO QUARTO SUBAPPALTO.

1. Disciplina del subappalto: ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 30 del D.P.R. n. 34 del 2000 e degli articoli 72, 73 e 74 del D.P.R. n. 554 del 1999, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le seguenti prescrizioni:

1.1. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente, per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori in appalto;

1.2. l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

1.3. in ogni caso il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per i lavori da subappaltare.

2. Autorizzazione: il subappalto è consentito solo per le lavorazioni indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta; l'aggiudicatario, qualora affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla stazione appaltante la quale provvede al rilascio entro trenta giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende

concessa. In mancanza di indicazioni in sede di offerta il subappalto è vietato.

3. Pagamento dei subappaltatori: i pagamenti dei subappaltatori o cottimisti sono effettuati dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4. Cessione del contratto: vietata a pena di nullità.

## TITOLO QUINTO

### PIANI DI SICUREZZA.

1. Adempimenti dell'aggiudicatario: obbligo di predisporre e consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

a) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, comprendente il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

2. Efficacia contrattuale dei piani: il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

## TITOLO SESTO

### CAUSE DI ESCLUSIONE.

1. Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:

a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;

b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;

c) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione dell'impresa concorrente;

d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

2. Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:

a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, non pertinenti, non veritiere questo quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;

b) con dichiarazioni erronee, nel senso che risultino carenti di elementi essenziali ovvero incidenti su questi ultimi o che non consentano alla Stazione Appaltante di ricostruire esattamente il contenuto della singola dichiarazione;

- c) con dichiarazioni prive di sottoscrizioni;
- d) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o priva dell'autentica notarile della firma del soggetto autorizzato al rilascio ovvero dell'agente che l'ha sottoscritta o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante;
- e) mancanti della certificazione o della dichiarazione di possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI EN ISO 9000 o di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in caso di riduzione dell'importo della cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994;
- f) con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente della previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- g) senza l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);
- h) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna dell'offerta ovvero della indicazione del concorrente e/o del lavoro per il quale è presentata l'offerta, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
- i) con requisiti economici o tecnici non sufficienti;
- j) cui concorrenti scelti con sorteggio non forniscano, nei termini della richiesta della stazione appaltante, la documentazione attestante i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ovvero questa non sia idonea o non confermi quanto dichiarato in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge n. 109 del 1994;
- k) proposte dai soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis, comma 14, Legge 18 ottobre 2001 n. 383 così come modificato dall'art. 1 della Legge 22 novembre 2002 n. 266, fino alla conclusione del periodo di emersione.

3. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna, le offerte:

- a) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell'offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;
- b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento;
- c) che rechino l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
- d) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
- b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
- c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
- d) In contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

TITOLO SETTIMO  
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA  
DI AGGIUDICAZIONE.

1. Formazione della graduatoria: la gara è aggiudicata al concorrente che abbia effettuato l'offerta che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia individuata ai sensi del bando di gara, Titolo primo, punto 13.5.

2. Aggiudicazione provvisoria: l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a) agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al D.P.R. n. 252 del 1998;
- b) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della stazione appaltante.
- c) all'eventuale verifica e comprova dei requisiti ai sensi del Titolo secondo, capo 2.

3. Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

4. Obblighi dell'aggiudicatario: l'aggiudicatario è obbligato:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro i venti giorni dall'aggiudicazione, o, nei casi previsti dalle norme, ad indicare presso quali amministrazioni la stessa può essere reperita, nonché, entro lo stesso termine, a sottoscrivere il verbale di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 554 del 1999 e a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- b) a costituire entro lo stesso termine la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994;
- c) ad iniziare i lavori entro il termine prescritto dal capitolato speciale d'appalto; ai sensi degli articoli 337 e 338 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, i lavori possono essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto;
- d) ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione contrattuale.

In difetto della presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) ovvero qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini richiesti o non possa stipularlo per verificata falsità delle dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi comunque accertata o per qualsiasi altro motivo ad esso imputabile, ai fini della speditezza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa è disposta la revoca o la decadenza dell'aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione provvisoria presentata e la stazione appaltante avrà la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

5. Subentro del supplente: la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge n. 109 del 1994 per cui in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, è interpellato il concorrente secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto avente per oggetto i lavori ancora da eseguire; in caso di fallimento del concorrente secondo classificato è interpellato il terzo classificato.

## TITOLO OTTAVO

### DISPOSIZIONI FINALI.

1. Informazioni: presso l'ufficio Servizio Lavori Pubblici della stazione appaltante, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali, escluso il sabato;

2. Responsabile del procedimento: Geom. Luciano Ventarola; telefono 0881/511211; telefax

0881/511222.

Castelnuovo della Daunia, lì 06.04.2006

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente del Settore Lavori Pubblici  
Geom. Luciano Ventarola

---